



UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN MODALITÀ TELEMATICA
DEL CONSIGLIO
E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi e criteri

Art. 3 - Requisiti tecnici

Art. 4 - Convocazione

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

Art. 6 - Accertamento del numero legale

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

Art. 8 - Sedute in forma mista

Art. 9 - Regolazione degli interventi

Art. 10 - Votazioni

Art. 11- Votazioni a scrutinio segreto

Art. 12 - Verbali

Art. 13 - Riunioni della Conferenza dei Capigruppo

Art. 14 - Protezione dei dati personali

Art. 15 - Norme finali

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara che si possono tenere anche mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento si applica anche alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del T.U.E.L. ed ai seguenti criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche e possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale dell'Unione o in differita mediante pubblicazione dell'audio-videoregistrazione della seduta sul medesimo portale. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara e le riunioni della Conferenza dei Capigruppo secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri dell'Unione contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) di norma la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e, ove necessario, del Consiglio dell'Unione;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni, in conformità anche delle prescrizioni del GDPR 679/2016 e della normativa vigente in materia;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e di norma la conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario dell'Unione abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione convoca le sedute del Consiglio mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale personale del Consigliere. Allo stesso modo è informato il Segretario dell'Unione e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti del Consiglio dell'Unione e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione viene trasmessa, per ciascun argomento, la relativa documentazione. Qualora la documentazione ecceda le dimensioni consentite dall'applicativo in uso al Servizio Segreteria per l'invio dei messaggi di posta elettronica, la documentazione viene resa disponibile mediante la creazione di un'apposita cartella Cloud e la successiva creazione e comunicazione a mezzo posta elettronica unitamente all'avviso di convocazione del link alla cartella Cloud.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere di cui al precedente comma 1, oppure, qualora la documentazione ecceda le dimensioni consentite dall'applicativo in uso al Servizio Segreteria per l'invio dei messaggi di posta elettronica mediante la creazione di un'apposita cartella Cloud e la successiva creazione e comunicazione a mezzo posta elettronica del link alla cartella Cloud.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via

accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta il Segretario dell'Unione accerta, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione in videoconferenza si intendono svolte di norma in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente dell'Unione e qualora possibile il Segretario dell'Unione o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario dell'Unione, o del suo sostituto ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio dell'Unione secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto, si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara
5. In caso di presentazione ad inizio di seduta di interpellanze ed interrogazioni urgenti si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario dell'Unione, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) anche avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, ove possibile, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- a) Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 11

Votazione a scrutinio segreto

1. Fermo restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da

- rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
 3. Qualora la piattaforma necessaria a garantire l'espressione di voto segreto non venga attivata o non sia ancora funzionante e/o gli uffici non abbiano ancora predisposto schede/modelli telematici atti a garantire la segretezza del voto, il Consiglio dovrà essere convocato solamente nella modalità in presenza.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.
3. Di norma la registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 13

Riunioni della Conferenza dei Capigruppo

1. Le convocazioni alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio dell'Unione, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio dell'Unione ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.